

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1212 del 29 Luglio 2021

**Quarta finestra del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm. e ii (bando ordinario). Domanda Prot. n. CR/2021/6774 del 13/05/2021 presentata dalla società HAPPY TOUR SRLS. Rigetto istanza.**

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale"*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato

al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23 del 20 luglio 2020, n. 6 del 18 febbraio 2021 e n. 11 del 22 aprile 2021;

Richiamati i contenuti del suddetto bando, e, in particolare, l'articolo 21 che ha previsto quattro finestre temporali per la presentazione della domanda di contributo;

Viste:

– la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificata dalle Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020, 23/2020 e 6/2021"

– la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "modifica della composizione del nucleo di valutazione, nominato con propria determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019 e ss.mm.ii.";

Preso atto che:

– in data **13/05/2021** la società **HAPPY TOUR SRLS**, Codice fiscale **01898250939**, Partita IVA **01898250939**, ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2021/6774**;

- l'istruttoria di ammissibilità formale della suddetta domanda, svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese, ai sensi dell'Ordinanza n.2/2019 e ss.mm.ii., si è conclusa con un esito di non ammissibilità per le seguenti motivazioni:
- ***"tra i documenti allegati alla Vostra istanza di contributo mancano sia il titolo giuridico di disponibilità***

*dell'immobile, che la dichiarazione di assenso del proprietario ai lavori; nel caso specifico, sono stati caricati solo due files denominati entrambi "1\_Disponibilit\_ immob. e assenso lavori", in corrispondenza dei campi "Contratto di affitto in base al..." e "Dichiarazione del titolare dell'immobile attestante..." completamente privi di iscrizioni al loro interno. L'art. 19 "Allegati alla domanda di contributo" prevede che "alla domanda di contributo dovranno essere allegati tramite caricamento sul sistema web SFINGE 2020, per tutti i richiedenti: - una copia del contratto di acquisto, affitto o di altra tipologia di contratto o titolo giuridico o altro documento in base al quale possa essere dimostrata la disponibilità dell'immobile dove sarà realizzato l'intervento oppure una dichiarazione del titolare dell'immobile attestante l'impegno a concedere tale disponibilità (documento obbligatorio, pena l' inammissibilità della domanda)";*

– *la dichiarazione resa dal Sindaco del Comune di Concordia, da Voi allegata, pur rappresentando un meritevole sforzo da parte del Comune medesimo di promuovere la Vostra iniziativa, non può sostituire la documentazione richiesta dal bando, anche in considerazione del fatto che la disponibilità dell'immobile e l'assenso del proprietario avrebbero dovuto essere presenti al momento della domanda e non possono essere sostituiti da un generico impegno di reperire un nuovo locale all'interno delle aree ammissibili";*

– conseguentemente, in data **09/07/2021** è stato inviato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, il preavviso di rigetto prot. n. **CR/2021/9335** del **09/07/2021** ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

– il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. è trascorso senza che il richiedente abbia trasmesso proprie memorie e opposizioni al suddetto preavviso di rigetto;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, alla definitiva dichiarazione di rigetto della sopra citata domanda di contributo per le motivazioni già espresse nel sopra citato preavviso di rigetto;

## **DECRETA**

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rigettare la domanda di contributo Prot. n. **CR/2021/6774**, presentata in data **13/05/2021**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dall'impresa individuale **HAPPY TOUR SRLS**, con sede legale nel Comune di **SACILE (PN)**, in **Viale ZANCANARO n. 28**, Codice fiscale **01898250939**, Partita IVA **01898250939**;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 all'impresa individuale **HAPPY TOUR SRLS**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*